

Statuto Comunitario

*Approvato con Deliberazione Consiliare
n. 6 del 29 novembre 2011*



LO STATUTO

Publicato all'Albo Pretorio

il 10 GEN. 2012

Il Dipendente Responsabile
IL SEGRETARIO
(Dr. A. Di Giambattista)



INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI		
CAPO I – COMUNITA' MONTANA		
Art. 1	<i>Definizioni</i>	
Art. 2	<i>Natura giuridica e ruolo</i>	
Art. 3	<i>Territorio e sede</i>	
Art. 4	<i>Finalità ed obiettivi</i>	
Art. 5	<i>Assetto funzionale</i>	
Art. 6	<i>Programmazione e cooperazione interistituzionale</i>	
CAPO II – SEGNI DISTINTIVI		
Art. 7	<i>Gonfalone</i>	
Art. 8	<i>Albo pretorio, albo on line e bollettino</i>	
TITOLO II – AUTONOMIA NORMATIVA		
CAPO I – STATUTO		
Art. 9	<i>Carattere e contenuto</i>	
Art. 10	<i>Interpretazione</i>	
Art. 11	<i>Modifiche ed abrogazioni</i>	
Art. 12	<i>Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto</i>	
CAPO II – REGOLAMENTI		
Art. 13	<i>Caratteri e materie</i>	
Art. 14	<i>Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche</i>	
Art. 15	<i>Interpretazione</i>	
TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE		
Art. 16	<i>Definizione degli organi</i>	
CAPO I – IL CONSIGLIO		
Art. 17	<i>Composizione, durata ed elezione</i>	
Art. 18	<i>Sedute</i>	
Art. 19	<i>Convocazione</i>	
Art. 20	<i>Votazioni</i>	
Art. 21	<i>Ruolo</i>	
Art. 22	<i>Competenze</i>	
Art. 23	<i>Verbalizzazione</i>	

Art. 24	<i>Regolamento per il funzionamento del Consiglio</i>	
Art. 25	<i>Cause di scioglimento del Consiglio</i>	

CAPO II – LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 26	<i>Composizione, elezione e surroga</i>	
Art. 27	<i>Durata in carica</i>	
Art. 28	<i>Mozione di sfiducia</i>	
Art. 29	<i>Revoca e surroga degli Assessori</i>	
Art. 30	<i>Ruolo</i>	
Art. 31	<i>Funzionamento</i>	
Art. 32	<i>Attribuzioni</i>	
Art. 33	<i>Il Presidente della Comunità Montana</i>	
Art. 34	<i>Segno distintivo</i>	
Art. 35	<i>Assessori</i>	
Art. 36	<i>Indennità</i>	

CAPO III – LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 37	<i>La Conferenza dei Sindaci</i>	
---------	----------------------------------	--

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

CAPO I – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 38	<i>Principi organizzativi</i>	
Art. 39	<i>Rapporti tra organi politici e dirigenza</i>	

CAPO II – UFFICI E STRUTTURE

Art. 40	<i>Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni</i>	
Art. 41	<i>Segretario – Direttore Generale</i>	
Art. 42	<i>Il Vice segretario</i>	
Art. 43	<i>Responsabili dei servizi</i>	
Art. 44	<i>Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione</i>	

CAPO III – ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 45	<i>Forma degli atti amministrativi</i>	
---------	--	--

CAPO IV – ORGANO DI REVISIONE

Art. 46	<i>Revisore</i>	
---------	-----------------	--

CAPO V – PROGRAMMAZIONE

Art. 47	Obiettivi della programmazione e della cooperazione	
Art. 48	Documenti programmatici	
Art. 49	Piano pluriennale di sviluppo socio-economico	
Art. 50	Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico	
Art. 51	Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata	
Art. 52	Programmi annuali operativi di attuazione	

CAPO VI – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 53	Forme di gestione	
Art. 54	Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici	
Art. 55	Adesione ad associazioni di Enti Locali	

CAPO VII – NORME FINANZIARIE

Art. 56	Entrate	
Art. 57	Ordinamento finanziario e contabile	
Art. 58	Tesoriere	

TITOLO V – DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 59	<i>Diritti</i>	
---------	----------------	--

CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI

Art. 60	Diritto all'informazione	
Art. 61	Diritto di uguaglianza ed imparzialità	
Art. 62	Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo	
Art. 63	Diritti di consultazione e controllo sociale	

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64	Norme transitorie e finali	
---------	----------------------------	--

TITOLO I PRINCIPI

Cap. I – COMUNITA' MONTANA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto con il termine:

- a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana del Gran Sasso di Tossicia (TE);
- b) Legge sulla Montagna si intende la L. 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) Legge Regionale per lo Sviluppo delle Zone Montane si intende la L.R. 18 maggio 2000, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Testo Unico degli Enti locali (TUEL) si intende il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- e) Ordinamento sul Pubblico Impiego si intende il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2 Natura giuridica e ruolo

- 1) La Comunità Montana^o del Gran Sasso Zona "O", fino a diversa disposizione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, costituisce Unione dei Comuni Montani di Arsita, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia. Essa è Ente Locale Sovracomunale.
- 2) La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Articolo 3 Territorio e sede

- 1) Il territorio della Comunità Montana coincide con il territorio dei Comuni indicati all'art. 2.
- 2) La Comunità Montana ha sede in Tossicia (TE).

Articolo 4 **Finalità e obiettivi**

La Comunità Montana, nell'ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla Legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

- 1) Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile e culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive Leggi sulla Montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.
- 2) Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.
- 3) Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle Leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio. In particolare:
 - Programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 - Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'art. 28 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riguardo ai settori di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97;
 - Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
 - Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed in particolare all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:
 - a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;

- b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;
 - c) sistemazione idraulico - forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;
 - d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;
 - e) realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ed eco - compatibile;
 - f) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con Associazioni senza scopo di lucro;
 - Può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
 - Sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03.12.1971, n. 1102;
 - Ai sensi dell'art. 9 della citata Legge, può acquistare o prendere in affitto o gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
 - Verifica che le opere previste dall'art. 2 - lettera a) - della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di spettanza di Enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
 - Promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli Enti, delle forze sociali, economiche, e delle Associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio - Economico;
 - Per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Provincia, con la Regione, con le altre Comunità Montane e con altri Enti Pubblici e Privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11 Legge 31.01.1994 n. 97; Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241;
 - Può costituire nei limiti stabiliti dalla Legge, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui agli articoli 114 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Può costituire e partecipare, nei limiti stabiliti dalla Legge, a società consortili miste di capitali ed altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria;
- Può costituire, nei limiti stabiliti dalla Legge, consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Promuove, anche d'intesa con gli altri Enti Locali, con le Istituzioni ed Associazioni sanitarie sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di Istituzioni, di Associazioni di volontariato e di cooperative tra i giovani;
- Promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previa le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra i giovani;
- Può aderire ad Associazioni di Enti Locali e, in caso di partecipazione, interviene agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle associazioni;
- Promuove, coordina e realizza interventi a favore della terza età, anche attraverso la socializzazione ed il trasferimento di conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri alle nuove generazioni;
- Promuove, coordina e realizza interventi a favore dei giovani al fine di garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza nel territorio montano;
- Promuove, coordina e favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

Articolo 5 Assetto funzionale

- 1) La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla Legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle Leggi statali e regionali;
- 2) Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione;
- 3) E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate;

- 4) Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Articolo 6 **Programmazione e cooperazione interistituzionale**

- 1) La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi;
- 2) I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Capo II - SEGNI DISTINTIVI

Articolo 7 **Stemma e gonfalone**

- 1) La Comunità Montana ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, come da allegati, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana del Gran Sasso Zona O" e con lo stemma dell'Ente.
- 2) Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'Ente.
- 3) Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

Articolo 8 **Albo Pretorio, Albo on Line e Bollettino**

- 1) La Comunità Montana ha presso la propria sede un Albo Pretorio, nonché un Albo on Line previsto dalla Legge 18.06.2009 n. 69, per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo quanto stabilito dalle norme di Legge vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla Legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.
- 3) La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e di accesso.

4) La Comunità Montana può adottare gli opportuni provvedimenti al fine di:

- Pubblicare con cadenza da stabilire con apposito atto, un Bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale;
- Diffondere per via telematica le stesse notizie riportate sul Bollettino e quelle relative all'attività amministrativa, agli appalti, alle forniture, ai servizi, agli incarichi nonché ogni altra notizia utile, al fine di garantire la trasparenza dell'attività dell'Ente.

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I – STATUTO

Articolo 9 **Carattere e contenuto**

- 1) Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana;
- 2) In particolare lo Statuto disciplina:
 - a) l'articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli Organi Politici;
 - b) i modi di esercizio della rappresentanza legale, anche in giudizio, della Comunità Montana;
 - c) le forme di partecipazione;
 - d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) l'attività di programmazione;
 - f) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri Enti Territoriali;
 - g) le modalità di gestione dei servizi;
 - h) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;

Articolo 10 **Interpretazione**

- 1) Le norme dello Statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla Legge in generale;
- 2) E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo Statuto di altre Comunità Montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica;
- 3) E' ammesso il ricorso all'intenzione del formatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del Consiglio;
- 4) Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Articolo 11 **Modifiche e abrogazioni**

- 1) Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o da almeno tre Comuni membri, con deliberazioni adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

- 2) Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del Consiglio entro 60 giorni dalla presentazione.
- 3) Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate, ma solo sostituite.
- 4) L'abrogazione dell'intero Statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo Statuto.
- 5) Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, si applicano le norme contenute nello Statuto abrogato.

Articolo 12
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

- 1) Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicate all'Albo Pretorio e all'Albo on Line della Comunità Montana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il tutto è altresì comunicato ai Comuni membri.
- 2) Esso entra in vigore dopo il trentesimo giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio e dalla data di pubblicazione all'Albo on Line della Comunità Montana.
- 3) Analogamente le modifiche allo Statuto esplicano gli effetti trascorso il periodo di pubblicazione di cui al punto precedente.

CAPO II – REGOLAMENTI

Articolo 13
Caratteri e materie

- 1) La Comunità Montana emana i Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Può emanare Regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
- 2) I Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Articolo 14
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

- 1) Salvo le deroghe previste dalla Legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un terzo dei Consiglieri in carica.
- 2) La delibera di approvazione del Regolamento è adottata, in prima convocazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e in

seconda convocazione con il voto di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

- 3) I Regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e all'Albo on Line della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione ed entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione stessa, salvo che non sia diversamente stabilito nel Regolamento stesso.
- 4) Per le modifiche dei Regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 15 **Interpretazione**

- 1) I Regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 10 per l'interpretazione dello Statuto.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Organi Politici
Articolazione degli Organi

Articolo 16 Definizione degli Organi

- 1) Gli Organi della Comunità Montana sono il Consiglio, il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Articolo 17 Composizione, durata ed elezione

- 1) Il Consiglio della Comunità Montana è composto da numero 10 (dieci) Consiglieri ed ha la stessa durata prevista dalla Legge per i Consigli Comunali.
- 2) Il Consiglio può essere costituito, esclusivamente, dai Sindaci, dagli Assessori non esterni, o dai Consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli.
- 3) Ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a 1, (uno), eletto a scrutinio palese. E' proclamato eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al ballottaggio, da tenersi nella stessa seduta, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti ed è proclamato eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di consensi. Se anche dopo il ballottaggio si registra una parità è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
- 4) Il rappresentante di ciascun singolo Comune può essere revocato dal Consiglio che lo ha nominato.
- 5) Ogni Consiglio Comunale provvede, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento, alla nomina del proprio rappresentante che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Trascorso, inutilmente, il termine dei 45 (quarantacinque) giorni si considera rappresentante, del Comune inadempiente, il Sindaco.
- 6) Il Consiglio di ciascun Comune membro provvede, altresì, alla nomina, in sostituzione, del rappresentante deceduto, dimessosi,

impedito permanentemente, revocato, rimosso o che ha perso la qualità di amministratore dei Comuni stessi.

- 7) La prima riunione del Consiglio della Comunità Montana, dopo la tornata elettorale ordinaria, è convocata dal Consigliere più anziano d'età entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta acquisizione, agli atti dell'Ente, di tutte le nomine dei rappresentanti dei Comuni interessati alla tornata elettorale stessa. Il Consigliere più anziano d'età, che presiede la seduta consiliare, pone all'ordine del giorno la ricostituzione del Consiglio che avviene mediante la ricognizione dei Consiglieri rimasti in carica e mediante la convalida degli eletti, la nomina del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva.
- 8) Il Consiglio Comunitario provvede alla convalida dei rappresentanti dei Comuni interessati a tornata elettorale non ordinaria entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione, agli atti dell'Ente, delle deliberazioni di nomina dei Consigli Comunali rinnovati. A tal fine, le deliberazioni di nomina dovranno essere trasmesse, alla Comunità Montana, entro 20 (venti) giorni dalla data di adozione.
- 9) Il Consigliere entra in carica al momento della convalida della sua nomina da parte del Consiglio della Comunità Montana ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore. La deliberazione di convalida, assunta con la partecipazione del Consigliere da convalidare, è immediatamente eseguibile.
- 10) Le dimissioni del Consigliere sono irrevocabili e vanno indirizzate, mediante deposito al protocollo, al Sindaco del Comune ove ricopre la carica di amministratore e, sempre mediante deposito al protocollo, al Presidente della Comunità Montana.
- 11) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, è dichiarato decaduto con propria deliberazione dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente dell'Ente, da comunicarsi all'interessato con raccomandata A.R. 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'apposita seduta del Consiglio. La deliberazione consiliare, di dichiarazione della decadenza, viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
- 12) In caso di morte, di dimissioni, o di altre cause di cessazione dalla carica di Consigliere della Comunità Montana, il Consiglio Comunale interessato provvede entro 20 (venti) giorni, dal verificarsi dell'evento, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei Consiglieri Comunitari. Trascorso tale termine, inutilmente, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco e, ove la surroga riguardi lo stesso,

Il Presidente della Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo, con la nomina di un Commissario *ad acta*.

- 13) Il Consigliere Comunitario, che ne sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
- 14) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dal Consigliere in carica, fino alla convalida del successore nominato dal nuovo Consiglio Comunale.
- 15) Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e alle altre norme vigenti, in quanto con esso compatibili.
- 16) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al corretto svolgimento del loro mandato.
- 17) Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla Legge.
- 18) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Essi hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Articolo 18 Sedute

- 1) Apposito Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio ed il suo funzionamento.
- 2) Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 6 (sei) Consiglieri.
- 3) La seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri.
- 4) Le sedute sono pubbliche. In presenza di circostanze eccezionali, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

Articolo 19 Convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, da spedire con lettera raccomandata almeno 5 (cinque) giorni prima di

quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica. E' ammessa la convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica da inviare ai Comuni rappresentati, nel qual caso l'Ente dovrà accertare che i destinatari abbiano ricevuto la convocazione.

- 2) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi.
- 3) Il Presidente dell'Ente riunisce il Consiglio entro 20 giorni:
 - a) su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
 - b) su richiesta del Revisore dei Conti, quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
- 4) L'ordine del giorno è affisso all'Albo Pretorio e pubblicato all'Albo on Line, contemporaneamente all'invio ai Consiglieri.

Articolo 20 Votazioni

- 1) Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l'elezione del Presidente della Comunità Montana, per l'elezione della Giunta Esecutiva, per la mozione di sfiducia e per la revoca degli Assessori.
- 2) Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
- 3) Le votazioni a scrutinio segreto avvengono con l'assistenza ed il controllo di 2 (due) Consiglieri, designati dal Presidente.
- 4) Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza qualificata. Dal computo dei votanti vanno esclusi i Consiglieri che dichiarano di astenersi.

Articolo 21 Ruolo

- 1) Il Consiglio, quale organo di rappresentanza dei Comuni membri, determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
- 2) Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

Articolo 22 Competenza

- 1) Il Consiglio ha competenza limitata ai seguenti atti:
 - a) Elezione del Presidente della Comunità Montana ed elezione della Giunta Esecutiva;
 - b) Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali, Regolamenti salvo il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, per il quale il Consiglio delibera i criteri generali per la formazione dello stesso;
 - c) Piani e Programmi strategici;
 - d) Bilancio di Previsione e relativi allegati;
 - e) Rendiconto della gestione;
 - f) Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende Speciali, partecipazione a Società di Capitali, Convenzioni con altri Enti;
 - g) Atti di indirizzo per l'accettazione di delega di funzioni dai Comuni membri e dalla Provincia;
 - h) Atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;
 - i) Contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) Tutti gli atti che la Legge, il presente Statuto e i Regolamenti gli attribuiscono.
- 2) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio.

Articolo 23 Verbalizzazione

- 1) Il Segretario dell'Ente, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni di Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

Articolo 24 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per il suo funzionamento.
- 2) Il Regolamento disciplina le Commissioni Consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei gruppi.

Articolo 25
Cause di Scioglimento del Consiglio

- 1) Sono cause di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana:
 - a) La mancata elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto nel successivo art. 27 del presente Statuto;
 - b) La rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente;
 - c) Le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei Consiglieri Comunitari nominati dai Consigli Comunali;
 - d) La mancata approvazione del Bilancio di Previsione e la delibera di salvaguardia del riequilibrio di Bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente;
- 2) In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario, i Comuni appartenenti alla Comunità Montana provvedono, entro 20 (venti) giorni dallo scioglimento stesso, a una nuova nomina dei propri rappresentanti con le modalità e i termini descritti dall'art. 17 del presente Statuto.

CAPO II - LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 26
Composizione, elezione e surroga

- 1) L'Organo Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero massimo di assessori pari a 2 (due), uno dei quali può essere eletto Vice Presidente.
- 2) La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio nella prima seduta dopo le nomine e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla seduta di convalida degli eletti, a seguito di tornata elettorale ordinaria.
- 3) L'elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Assessore con le relative materie delegate, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
- 4) Sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Assessore esclusivamente i Consiglieri in carica dei Comuni membri.
- 5) L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza richiesta, dopo la prima, sono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla seduta fissata ai sensi del precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.

- 6) In caso di dimissioni, morte, decadenza o altra causa di cessazione dalla carica di Consigliere del Presidente, l'Organo Esecutivo decade; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento del Consiglio.
- 7) Le adunanze consiliari di cui ai commi precedenti sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
- 8) Oltre il caso previsto al comma 6 del presente articolo, la vacanza permanente di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva comporta la decadenza dell'Organo Esecutivo stesso.
- 9) La vacanza delle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
- 10) Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, nel qual caso va immediatamente applicato il dettame normativo delle Leggi anzidette.
- 11) Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta Esecutiva diventano irrevocabili dopo la loro presentazione al protocollo dell'Ente.

Articolo 27 **Durata in carica**

- 1) La Giunta Esecutiva decade dalla carica in caso di tornata elettorale ordinaria e di rinnovo parziale del Consiglio riguardante, contemporaneamente, la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
- 2) Il Presidente, Vice Presidente e l'Assessore esercitano le funzioni fino all'insediamento dei successori.
- 3) Decadono dalla carica il Presidente e qualsiasi altro membro componente la Giunta, che non intervengono a tre sedute consecutive della stessa, senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza va inviata per iscritto alla Comunità Montana entro tre giorni dalla seduta cui si è verificata l'assenza stessa. La Giunta Esecutiva pronunzia la decadenza entro 20 giorni dalla data dell'ultima assenza e la comunica all'interessato.

Articolo 28

Mozione di sfiducia

- 1) Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 4 (quattro) Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; la mozione deve contenere, necessariamente, l'indicazione di nuove linee politico - amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta Esecutiva.
- 3) Essa viene messa a votazione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 20 (venti) giorni dalla sua presentazione.
- 4) Nella seduta nella quale viene discussa la mozione di sfiducia non possono essere trattati altri argomenti. La mozione di sfiducia va discussa esclusivamente in prima convocazione e deve ottenere, per la sua approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 5) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Articolo 29

Revoca e surroga degli Assessori

- 1) Il Consiglio può revocare, su proposta motivata, i singoli Assessori.
- 2) Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta decaduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il Consiglio nella prima seduta utile. Il membro decaduto, dimissionario, revocato resta in carica fino all'elezione del suo successore.

Articolo 30

Ruolo

- 1) La Giunta Esecutiva è l'organo di governo della Comunità Montana.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d'insieme degli interessi dei Comuni membri.

Articolo 31

Funzionamento

- 1) La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Esecutiva stessa.
- 3) La Giunta Esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 32 Attribuzioni

- 1) Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché l'adozione di tutti gli atti che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
- 2) La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
- 3) Adotta i Regolamenti ad essa riservati dalla Legge.

Articolo 33 Il Presidente della Comunità Montana

- 1) Il Presidente della Comunità Montana ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
- 2) Il Presidente della Giunta:
 - a) Ha la rappresentanza generale della Comunità Montana;
 - b) Svolge funzioni di sovrintendenza e di alta amministrazione;
 - c) Ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
 - d) Coordina l'attività della Giunta Esecutiva;
 - e) Impartisce direttive al Segretario - Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) Nomina i Responsabili di Servizio;
 - g) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - h) Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario - Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
 - i) Compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;

- j) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.
- 3) Il Presidente della Comunità Montana, altresì:
 - a) Convoca e presiede le sedute del Consiglio;
 - b) Coordina l'attività delle Commissioni Consiliari e può partecipare alle sedute delle stesse;
 - c) In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Comunità Montana, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età, presente alla seduta;
- 4) La carica di Presidente è cumulabile con quella di Sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità Montana.

Articolo 34 Segno Distintivo

- 3) Il Presidente della Comunità Montana ha come segno distintivo, nelle occasioni ufficiali, una fascia di colore verde da indossare a tracolla, contenente lo stemma della Repubblica e della Comunità Montana.

Articolo 35 Assessori

- 1) Nella Giunta collegiale, in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nel caso in cui il Vice Presidente non sia stato nominato, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 36 Indennità

- 1) Al Presidente della Comunità Montana e agli altri componenti la Giunta non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti, salvo diverse disposizioni normative future nel qual caso le stesse verranno determinate (anche in via analogica) sulla scorta di quanto stabilito dalle norme di riferimento.
- 2) L'indennità di carica eventualmente ristabilita da normative future in favore del Presidente e degli altri componenti la Giunta della Comunità Montana non è cumulabile con quella di Amministratore di un Comune membro; in tal caso il Presidente e gli Assessori dovranno optare, per iscritto, per l'una o l'altra indennità.

- 3) Ai componenti degli Organi della Comunità Montana spetta, inoltre, il diritto a fruire di permessi, licenze, rimborsi spesa e ogni altra tutela attribuita dalla vigente normativa statale in materia di "Status degli Amministratori".
- 4) I compensi degli Amministratori della Comunità Montana, come sopra specificati, sono imputati sul contributo ordinario erogato dai Comuni membri.

CAPO III - LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 37

La Conferenza dei Sindaci

- 1) E' istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci di ciascun Comune membro della Comunità Montana o da loro delegati scelti tra i componenti il Consiglio Comunale.
- 2) Essa è presieduta da un Sindaco eletto nel suo seno.
- 3) Ad essa possono partecipare il Presidente della Comunità Montana e i componenti la Giunta Esecutiva.
- 4) La Conferenza si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano ed è convocata dal Presidente della Comunità Montana per determinazione propria o su richiesta di almeno quattro Sindaci. In tal caso dovrà essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

CAPO I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 38 Principi organizzativi

- 1) La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) Creazione in collaborazione coi Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da Dirigenti o funzionari qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
 - b) Organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - c) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - e) Superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il Regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
 - a) Le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) La dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) Il Segretario - Direttore Generale;
 - d) La Dirigenza;
 - e) I Responsabili dei Servizi;
 - f) Le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) I casi di incompatibilità;
 - h) Gli Organi Collegiali;
 - i) Gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Articolo 39
Rapporti tra organi politici e dirigenza

- 1) Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

CAPO II – UFFICI E STRUTTURE

Articolo 40
Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il controllo finanziario e la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Articolo 41
Segretario – Direttore Generale

- 1) Il Segretario – Direttore Generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
- 2) Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
- 3) Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981 n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Ente.
- 5) Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
- 6) In caso di vacanza del posto di Segretario - Direttore Generale, un Dirigente o un Funzionario dell'Ente, purché laureato in discipline giuridiche, economiche o equipollenti può essere incaricato delle funzioni di Segretario con atto della Giunta Esecutiva.

Articolo 42 Il Vice Segretario

- 1) E' istituita la figura del Vice Segretario con il compito di sostituire, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, il Segretario assente.
- 2) L'incarico può essere assegnato con deliberazione della Giunta ad altro Dirigente ovvero, in assenza di tale figura, ad altro dipendente purché inquadrato nella categoria D.

Articolo 43 Responsabili dei Servizi

- 1) Ciascun servizio individuato dal Regolamento è affidato dalla Giunta, sentito il parere del Segretario - Direttore Generale, a un Dirigente che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dal Regolamento.
- 2) In assenza di altri Dirigenti, la responsabilità dei servizi è attribuita al Segretario - Direttore Generale, il quale può delegare la gestione dei servizi assegnati a dipendenti titolari di posizione organizzativa. In tal caso rimane a carico del Segretario- Direttore Generale il compito di vigilanza sull'attività dei delegati.
- 3) In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente o del Responsabile del Servizio delegato, l'incarico della sostituzione è sempre attribuito con determinazione del Segretario - Direttore Generale.
- 4) In vacanza del posto di Segretario - Direttore Generale l'attribuzione delle funzioni di Segretario, come già detto, ad altro Dirigente o Funzionario dell'Ente laureato in discipline giuridiche, è di competenza della Giunta Esecutiva mentre l'attribuzione della Responsabilità di Servizio, ai titolari di posizione organizzativa, ai sensi del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, è di competenza del Presidente della Comunità Montana.

Articolo 44
Incarichi di Dirigenza e di Alta Specializzazione

- 1) La Giunta Esecutiva può deliberare al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e nei limiti stabiliti dalle Leggi dello Stato, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno delle tecnostrutture.

CAPO III - ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 45
Forma degli atti amministrativi

- 1) Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
- 2) Gli atti amministrativi del Presidente, dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
- 3) Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali e dei responsabili di servizio si applicano, in via presuntiva, le procedure di cui all'art. 49 e all'art. 151 dell'ordinamento locale.
- 4) Le determinazioni, distinte per singoli uffici, sono numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico su base annua.

CAPO IV - ORGANO DI REVISIONE

Articolo 46
Revisore

- 1) La revisione economico - finanziaria, disciplinata dall'ordinamento contabile, è affidata ad un solo Revisore.
- 2) La nomina del Revisore viene effettuata secondo quanto stabilito dalla Legge dello Stato.

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

Articolo 47

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

- 1) Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 4 del presente Statuto, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
- 2) Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:
 - a) Consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
 - b) Attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
 - c) Attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
 - d) Favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
 - e) Armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e Enti operanti sul territorio di competenza;
 - f) Formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
 - g) Rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.
- 3) In particolare:
 - a) La cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
 - b) La programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articolo 48

Documenti programmatici

- 1) Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
 - a) Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
 - b) Il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;

- c) Il programma annuale operativo di attuazione.

Articolo 49
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

- 1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla normativa regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
- 2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:
 - a) Serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza della realtà in cui si opera;
 - b) Costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
 - c) Consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
 - d) Si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

Articolo 50
Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

- 1) In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla Legge e in particolare dall'art. 7 della Legge sulla montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

Articolo 51
Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

- 1) Una speciale sezione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, riguardante i servizi, assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
- 2) Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri adottati con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

- 3) A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
- 4) Il piano contiene: l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente, a sua volta: la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 52
Programmi annuali operativi di attuazione

- 1) Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

CAPO VI – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 53
Forme di gestione

- 1) La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurano un elevato grado di efficacia e di efficienza.
- 2) Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
- 3) La Comunità Montana impianta e gestisce, nei termini previsti dalla Legge, i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi, per ragioni tecnico - economiche e di opportunità sociale;
 - c) Mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) Mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
 - e) Mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- f) In associazione con altri Enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Articolo 54
Collaborazione con altri Enti e organismi pubblici

- 1) La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti e organismi pubblici compreso l'Ente Parco, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento locale.

Articolo 55
Adesione ad Associazioni di Enti Locali

- 1) La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad associazioni di Enti Locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

CAPO VII – NORME FINANZIARIE

Articolo 56
Entrate

- 1) La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato che da altri Enti e organismi pubblici e privati.
- 2) La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale dei Comuni membri determinato dal Consiglio Comunitario contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 57
Ordinamento finanziario e contabile

- 1) La Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Articolo
Tesoriere 58

- 1) Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile una sola volta.
- 2) Il Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il Tesoriere.

TITOLO V

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Articolo 59 **Diritti**

- 1) La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI

Articolo 60 **Diritto all'informazione**

- 1) A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
- 2) La Comunità Montana istituisce, a termini dell'art. 24 della Legge sulla Montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 61 **Diritto di uguaglianza e imparzialità**

- 1) L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 62 **Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo**

- 1) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di attuazione.
- 2) È altresì garantita, negli stessi termini e modi di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 63
Diritti di consultazione e controllo sociale

- 1) Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, le proprie esigenze, di dare i propri suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il Regolamento individua e disciplina adeguate forme di consultazione e di controllo ispirate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 Norme transitorie e finali

- 1) Le norme del presente Statuto si applicano immediatamente all'entrata in vigore dello stesso.
- 2) Alla scadenza degli Organi della Comunità Montana e fino alla nomina dei nuovi, così come stabilito dalla Legge e dal presente Statuto, restano in carica a svolgere le loro funzioni il Consiglio Comunitario e la Giunta Esecutiva in essere.
- 3) Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale di settore.